

# INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Quaderno n. 4: **agevolazioni fiscali**



## Collana “Interventi a favore delle persone con disabilità”

La presente Guida è il frutto della collaborazione tra Inps, Inail, Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate. L'obiettivo fondamentale è far conoscere i servizi e le opportunità che i diversi settori della pubblica amministrazione mettono a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari orientandole tra le diverse possibilità di aiuto esistenti, sia in ambito nazionale che regionale.

La pubblicazione, in versione integrale e divisa in quattro quaderni, sarà diffusa sul territorio emiliano-romagnolo, attraverso la pubblicazione sui siti internet dell'Agenzia

delle Entrate, della Regione Emilia-Romagna, dell'Inps e dell'Inail.

Quaderno n. 1

Inps

**Invalidità, handicap e  
incentivi all'assunzione**

Quaderno n. 2

Inail

**Contributi, interventi e  
reinserimento lavorativo**

Quaderno n. 3

Regione Emilia-Romagna

**Contributi, agevolazioni,  
formazione e inserimento  
lavorativo**

Quaderno n. 4

Agenzia delle Entrate

**Agevolazioni fiscali**



*La sensibilità verso le tematiche dell'integrazione, dell'assistenza e della tutela alle persone svantaggiate ha unito da tempo l'Agenzia delle Entrate e la Regione Emilia-Romagna.*

*Da quest'anno la consolidata sinergia si è arricchita della collaborazione di Inps e Inail per fornire alle persone disabili e ai loro familiari un quadro sempre più completo sulle diverse possibilità di aiuto esistenti, indirizzandole verso l'Ente competente nella specifica funzione.*

*Le detrazioni per figli a carico portatori di handicap, le agevolazioni per il settore auto, le detrazioni per il personale addetto all'assistenza, le disposizioni sulla realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e quelle per l'acquisto dei sussidi tecnici informatici sono solo alcuni degli argomenti trattati nella parte dedicata alle agevolazioni fiscali.*

*La guida, in versione integrale e divisa in quattro quaderni, è diffusa sul territorio emiliano-romagnolo attraverso la pubblicazione sui siti internet dei quattro Enti che hanno collaborato con convinzione ed entusiasmo alla realizzazione di un utile strumento informativo per tutti coloro che si trovano a fare i conti con una situazione di difficoltà fisica o psicologica.*

*Rossella Orlandi  
Direttore Regionale Agenzia Entrate Emilia-Romagna*



# SOMMARIO

<b>1</b>	<b>AGEVOLAZIONI FISCALI AUTOVEICOLI</b>	
1.1	PER QUALI VEICOLI	PAG. 6
	Particolarità	PAG. 6
1.2	CHI NE HA DIRITTO	PAG. 7
	Semplificazione in materia di certificazioni	PAG. 10
1.3	AGEVOLAZIONE IVA	PAG. 11
	Ridotte o impedito capacità motorie	PAG. 12
	Gli adattamenti	PAG. 12
	Come ottenere l'agevolazione	PAG. 14
	Documenti necessari per richiedere le agevolazioni - precisazioni	PAG. 15
1.4	AGEVOLAZIONI IRPEF	PAG. 16
1.5	ESENZIONE PERMANENTE PAGAMENTO BOLLO	PAG. 17
1.6	ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ	PAG. 19
<b>2</b>	<b>SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO</b>	
2.1	QUALI AGEVOLAZIONI	PAG. 20
	Spese mediche per ricoveri e degenze	PAG. 23
<b>3</b>	<b>SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI</b>	
3.1	COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE	PAG. 25
	Irpef e Iva a confronto	PAG. 26

## 4 ASSISTENZA PERSONALE

4.1 DEDUZIONE PER I SERVIZI DOMESTICI PAG. 27

4.2 DETRAZIONE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PAG. 28

## 5 BARRIERE ARCHITETTONICHE

5.1 AGEVOLAZIONE IRPEF PAG. 29

Iter per ottenere l'agevolazione Irpef PAG. 30

5.2 AGEVOLAZIONE IVA PAG. 31

## 6 AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI E SORDI

6.1 AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI PAG. 32

6.2 AGEVOLAZIONI PER I SORDI PAG. 33


## 7 DETRAZIONI FIGLI A CARICO

7.1 DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO PAG. 34

I REFERENTI REGIONALI DEL SERVIZIO PAG. 35

# I. AUTOVEICOLI

I benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento del veicolo sono:



Le agevolazioni spettano al **disabile** (se è titolare di redditi propri) o al **familiare** che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questi sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, cioè abbia un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Per avere diritto alle agevolazioni è necessario che il documento comprovante la spesa e l'intestazione al PRA siano a nome del disabile o, eventualmente, a nome di un familiare ma solo nel caso in cui questi abbia il disabile fiscalmente a carico ([Risoluzione n.4/2007](#)).

## Sono considerati familiari a carico

- il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o parte dell'unione civile
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati
- altri familiari - il coniuge (legalmente ed effettivamente separato), i discendenti dei figli, i genitori (anche adottivi), i nonni e le nonne, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) - a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

## 1.1 PER QUALI VEICOLI

Le agevolazioni spettano per i seguenti veicoli:

<b>autovetture (*)</b>	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
<b>autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)</b>	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
<b>autoveicoli specifici (*)</b>	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
<b>autocaravan (*) (1)</b>	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
<b>motocarrozze</b>	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
<b>motoveicoli per trasporto promiscuo</b>	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
<b>motoveicoli per trasporti specifici</b>	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(\*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco

(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

### Particolarità

<b>Veicoli Elettrici</b>	Spetta la detrazione Irpef Non spetta l'aliquota IVA ridotta in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo
<b>Veicoli ibridi</b>	Spetta la detrazione Irpef Spetta l'aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel
<b>Quadricicli leggeri «Minicar»</b>	Non spettano le agevolazioni



## 1.2 CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni fiscali per il settore auto le seguenti categorie di disabili:

SOGGETTI	CERTIFICAZIONE	NORMA FISCALE	PARTICOLARITÀ
<p><b>Non vedenti</b> – Hanno diritto alle agevolazioni fiscali i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi (artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Oppure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra</li> </ul>	<p>Art. 6 L. 488/1999 (IRPEF)</p>	<p>Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di motoveicoli e motocarrozette. Non è prevista l'esenzione dalle imposte di trascrizione</p>
<p><b>Disabili affetti da sordità congenita o preverbale</b></p> <p>Hanno diritto alle agevolazioni i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (L. 381/1970)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Oppure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra</li> </ul>	<p>Art. 50 L. 342/2000 (IVA)</p>	
<p>Disabili con <b>handicap psichico o mentale</b> titolari dell'indennità di accompagnamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di handicap grave (art.3, comma 3,L. 104/1992) derivante da disabilità psichica o certificato d'invalidità che evidenzi in modo esplicito la <b>gravità</b> della patologia e la <b>natura psichica o mentale</b> della stessa</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>e</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</li> </ul>	<p>Art. 30 L. 388/2000</p>	<p>Se l'indennità d'accompagnamento è sostituita con altre forme di assistenza (ad es. il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico) non viene meno il diritto ai benefici. (<a href="#">Circolare 23.04.2010 n. 21</a> – risposta 5.4).</p> <p>Per le persone affette da sindrome di Down, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è valida la certificazione rilasciata dal medico di base. Devono, inoltre, essere titolari dell'indennità d'accompagnamento (<a href="#">Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 5.3</a>)</p>

SOGGETTI	CERTIFICAZIONE	NORMA FISCALE	PARTICOLARITÀ
<p>Invalidi con <b>grave limitazione alla capacità di deambulazione</b> o affetti da <b>pluriamputazioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che causano una permanente limitazione della capacità di deambulazione</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Oppure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato d'invalidità rilasciato da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore</li> </ul>	<p>Art. 30 L. 388/2000</p>	<p>La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l'acquisto dell'autoveicolo, può prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992 (<a href="#">Risoluzione 25.01.2007 n. 8</a>).</p> <p>La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al momento dell'acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei quattro anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (<a href="#">Circolare 10.06.2004 n.24</a>, risposta 3.2)</p>
<p>Disabili con <b>ridotte o impedito capacità motorie permanenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti le ridotte o impedito capacità motorie permanenti ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori (<a href="#">Circolare 15.07.1998 n. 186</a>)</li> </ul>	<p>Art. 8 L. 449/1997</p>	<p>Il veicolo deve essere adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Gli adattamenti devono <b>sempre</b> risultare dalla carta di circolazione.</p> <p>Per i <b>titolari di patente speciale</b> possono riguardare il sistema di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare. Gli adattamenti riferiti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.</p> <p>Si considera "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente.</p> <p>Per i <b>non titolari di patente speciale</b> gli adattamenti possono riguardare la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di essere trasportato.</p>

### Semplificazioni in materia di certificazioni

I Certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, dopo l'entrata in vigore del DL 5/2012, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli

REQUISITI INDICATI NEI NUOVI VERBALI	AGEVOLAZIONI FISCALI
Ridotte o impedito capacità motorie permanenti ( <b>art. 8, legge 449/97</b> )	<b>SI (1)</b>
Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati ( <b>art. 30, c.7, legge 388/2000</b> )	<b>SI</b>
Handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ( <b>art. 30, c.7, legge 388/2000</b> )	<b>SI</b>
Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall' <b>art. 50 della Legge 342/2000</b> (art.1, comma 2, della Legge 68/1999) e <b>art. 6 Legge 488/1999</b>	<b>SI</b>
Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall' <b>art. 50 della legge 342/2000</b> e <b>art. 6 Legge 488/1999</b>	<b>SI</b>
Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ( <b>articolo 381, DPR 495/1992</b> )	<b>NO (2)</b>
Non sussistono i requisiti previsti dall'art. 4 del DL 5/2012, convertito in legge 35/2012	<b>NO</b>

- (1) Il veicolo deve essere adattato **prima** dell'acquisto (salvo il caso di minore grave)  
(2) Spetta il pass invalidi

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, la detrazione, quindi, è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis).

*Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni...." (Circolare 13 del 31/05/2019).*

### 1.3 AGEVOLAZIONE IVA

Sull'acquisto di autovetture si applica l'Iva al **4%** anziché al 22%.

Le autovetture possono essere nuove o usate e devono avere cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e fino a 2800 cc se diesel.

L'Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (a partire dalla data di acquisto). È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima di quattro anni, se il primo veicolo è a stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché:

- destinato alla demolizione
- rubato e non ritrovato ([Circolare 11/E del 21 maggio 2014 - Quesito 7.5](#))

*Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero perché, in questo caso, non ricorrono i presupposti di inutilizzabilità forzata del veicolo ( [Circolare 19/E del 1° giugno 2012 - Quesito 3.2](#) ).*

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).



*In caso di acquisto tramite **leasing** è applicabile l'iva al **4%** sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni dovuti, a condizione che il contratto sia di tipo traslativo. Nelle clausole contrattuali deve emergere la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo mediante il riscatto da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.*

TIPOLOGIA	IVA 4%	Per saperne di più
- acquisto contestuale di optional	SI	<a href="#">Risoluzione 08/08/2005 n. 117</a>
- prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se superiori ai limiti di cilindrata)	SI	<a href="#">Circolare 11/05/2001 n. 46</a>
- riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti	SI	<a href="#">Circolare 24/04/2015 n. 17 – Quesito 4.8</a>
- cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento	SI	<a href="#">Circolare 11/05/2001 n. 46</a>
- prestazioni di riparazione e manutenzione	NO	<a href="#">Risoluzione 17/09/2002 n. 306</a>

## RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

Per i disabili con **ridotte o impedito capacità motorie** che però non siano affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:

- 1 l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto specifico del disabile
- 2 i veicoli devono essere **adattati** alla ridotta capacità motoria del disabile **prima dell'acquisto** (anche per modifiche fatte eseguire dallo stesso rivenditore)
- 3 l'Iva agevolata si applica anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli (anche usati), alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti




*Il minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art.3, comma 3, legge n. 104 del 1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con impedito e ridotte capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, potrà usufruire dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (Circolare 21/05/2014 n.11 – Quesito 7.6).*

## GLI ADATTAMENTI

Disabile con ridotte o impedito capacità motorie	Patente	Adattamenti
<b>Maggiorenne che guida</b>	Deve avere la Patente Speciale o il foglio rosa Speciale	Ai comandi di guida, alla carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo. Devono consentire al disabile di guidare. <b>Devono risultare dalla carta di circolazione</b>
<b>Maggiorenne che non guida o minorenni non grave</b>	=====	Alla carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo. Devono consentire al disabile di essere accompagnato. <b>Devono risultare dalla carta di circolazione</b>
<b>Minorenne grave (art. 3, c.3)</b>	=====	NESSUN ADATTAMENTO


Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti **devono sempre risultare dalla carta di circolazione** e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.



Tra gli adattamenti alla carrozzeria, a titolo esemplificativo, si considerano idonei:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.



Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

## COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Per ottenere l'applicazione dell'Iva agevolata occorre presentare al venditore:

- la **documentazione medico-sanitaria** prevista per la specifica disabilità
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato un altro veicolo agevolato. Se l'acquisto avviene prima che siano trascorsi quattro anni, bisogna consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA (in caso di demolizione) o la denuncia e la registrazione della perdita di possesso effettuata dal PRA (in caso di furto)
- atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico quando il veicolo è intestato al familiare (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione)

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie, che hanno l'obbligo di adattare il veicolo, se guidano, devono presentare anche:

- fotocopia della patente di guida "speciale" o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano) da cui risultino gli adattamenti di guida prescritti dalla competente Commissione Medica Locale per le patenti di guida, compreso il solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie. Nella carta di circolazione, deve risultare che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/ motoria.
- prescrizione della **commissione medica** locale patenti speciali in presenza di cambio automatico

Per le prestazioni di servizi e per le cessioni di pezzi, parti staccate ed accessori montati sui veicoli occorre presentare anche

- autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve invece:

- emettere fattura (intestata al disabile o al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico) in cui sia specificata la natura agevolata dell'Iva;
- comunicare all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente.

La comunicazione va trasmessa all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.



*In caso di cessione del veicolo prima di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza dell'agevolazione (22%) e quella agevolata (4%).*

*La disposizione non si applica se:*

- *il disabile, a causa di nuove necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti*
- *l'erede riceve il veicolo in eredità dalla persona disabile e lo cede ad altri*

### 1) Intestazione della fattura

Se il disabile è titolare di redditi propri superiori a 2.840,51 euro (dal 2019 per i figli di età  $\leq$  a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Sono esclusi i redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Se, invece, la persona disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro) il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

### 2) Certificazione attestante la disabilità

La documentazione medico-sanitaria prevista per la specifica disabilità deve essere presentata in copia e accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale. E' necessario dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

*E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità solo nei confronti soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi non di privati.*





## 1.4 AGEVOLAZIONE IRPEF

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare. Se il disabile è fiscalmente a carico il beneficio spetta al familiare che ha sostenuto la spesa.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli elencati nel paragrafo 1.1, usati o nuovi.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (per i non vedenti questo importo è comprensivo di quello di acquisto del cane guida). È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato risulta precedentemente cancellato dal PRA. In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. E' possibile continuare a detrarre le rate residue relative al veicolo rubato.

La detrazione, nei limiti sopra indicati, spetta per:

- l'acquisto ed eventuali adattamenti in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie. Se l'adattamento non è obbligatorio il relativo costo non deve essere computato nel limite di 18.075,99 euro. La spesa può comunque fruire della detrazione del 19% prevista per i mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile (Rigo E3 del modello 730 o RP3 del modello redditi)
- le riparazioni straordinarie solo se effettuate nei quattro anni successivi all'acquisto. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria, e i costi di esercizio (quali ad esempio il carburante, il lubrificante, i pneumatici e il premio assicurativo)

### Come ottenere l'agevolazione

Per fruire della detrazione occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:



Rigo E4 modello 730

Rigo RP4 modello REDDITI

### Casi particolari

<b>Più disabili nello stesso nucleo familiare</b>	Se <b>più disabili</b> sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest'ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico ( <a href="#">Risoluzione 16/05/2006 n. 66</a> )
<b>Autovettura acquistata e utilizzata all'estero</b>	La detrazione spetta <b>sempreché</b> sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle norme agevolative (quali la possibilità di beneficiare della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni, per un solo veicolo e su un importo massimo di spesa di 18.075,99 euro). La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo. In quest'ultima ipotesi la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal disabile. ( <a href="#">Circolare 20/E del 13 maggio 2011 - Quesito 4.3</a> )

## 1.5 ESENZIONE PERMANENTE PAGAMENTO BOLLO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo "1.1 Per quali veicoli" con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelli diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui è fiscalmente a carico. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali).



*In Emilia-Romagna l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), che possono così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato e indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL (art. 14, [Legge regionale 30/2003](#)). L'agevolazione viene riconosciuta anche alla persona, cui il disabile grave è fiscalmente a carico, che risulti intestatario o cointestatario dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo (art.14, L.R.30/2003).*

### *Come ottenere l'agevolazione*

Il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, occorre produrre, anche tramite raccomandata A.R., all'ufficio competente (Ufficio tributi dell'ente Regione) la documentazione. In Emilia-Romagna le richieste di esenzione devono essere indirizzate a:

#### **Regione Emilia-Romagna - Servizio Bilancio e Finanze**

**Viale A. Moro, 52 - 40127 Bologna**

e vanno presentate presso gli Uffici territoriali ACI o presso le Delegazioni ACI.

Se si possiedono più veicoli, l'esenzione spetta per uno solo; la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che sia necessario rifare l'istanza.

Nel caso di agevolazioni riconosciute sulla base di certificazioni medico-legali con validità limitata nel tempo, l'esenzione cessa alla data di scadenza indicata sul verbale d'invalidità. Se, a seguito di visita di revisione, viene confermato lo stesso requisito sanitario, l'esenzione verrà riaperta con presentazione della certificazione medico-legale aggiornata. Se, vengono meno le condizioni per avere il diritto all'esenzione (ad es. cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, guarigione del disabile anteriormente alla scadenza del verbale o in caso di vendita del veicolo) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.



Automobile Club d'Italia



ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  
 UFFICIO TRIBUTI  
 VIALE ALDO MORO, 52  
 40127 BOLOGNA

**OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER DISABILI AI SENSI L. 342/00 art. 50, L. 388/00 art. 30, L. 449/97 art. 8**

Il/La Sottoscritto/a .....  
 in qualità di\* ..... nato/a a ..... (.....)  
 il ..... residente a ..... (.....) CAP .....  
 Via ..... N° ..... recapito telefonico .....  
 Codice fiscale del richiedente .....

**DATI DEL DISABILE:** cognome ..... nome .....  
 codice fiscale .....

**CHIEDE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER IL VEICOLO**  
**TARGATO ..... CON DECORRENZA .....**

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dal D.P.R. 445 (2000) TU. ART. 76, dichiara che l'allegata copia del certificato medico è conforme all'originale ed è conservato agli atti dell'ente che lo ha emesso.

Data ..... Firma del richiedente .....

DOCUMENTO ..... N .....  
 Rilasciato a ..... I .....  
 Data ..... Firma addetto alla ricezione .....

**Allegati:**

- Copia carta di circolazione
- Copia certificato commissione medica ex Legge n. 104/92
- Copia certificato di invalidità
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Copia patente di guida speciale
- Documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico o dichiarazione sostitutiva
- Documentazione attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
- Copia documento di identità in corso di validità

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e della relativa normativa regionale che è pubblicata all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.  
 Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Emilia-Romagna esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente istanza e sono trattati con modalità informatiche e manuali.  
 Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Viale A. Moro, n. 52.

\* intestatario, rappresentante legale, esercente la patria potestà, tutore, ecc. ....

### Adempimenti dell'Ufficio

Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

## 1.6 ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA'

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" di proprietà di un'auto usata.

Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso in cui il veicolo è condotto dal disabile, sia nel caso in cui è utilizzato per l'accompagnamento del disabile.

Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.



*L'esenzione **non è prevista, a livello normativo, per i veicoli dei non vedenti e dei sordi**. Tuttavia le singole province possono stabilire misure di riduzione o esonero totale. È consigliabile rivolgersi, per ottenere informazioni di dettaglio relative a ciascuna provincia, alle [Unità territoriali ACI](#).*

### *Come ottenere l'agevolazione*

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al [PRA territorialmente competente](#).

Per usufruire dell'esenzione l'interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA indicando gli estremi di legge.



Per conoscere **le modalità da seguire** per richiedere l'agevolazione; **la documentazione da presentare** se si acquista un veicolo nuovo, un veicolo usato o un veicolo usato proveniente dall'estero; per scaricare **i modelli** in formato PDF da presentare al PRA, **le dichiarazioni sostitutive** di certificazione/atto di notorietà, e per **approfondimenti**, consultare il sito dell'Acì a questo indirizzo:

<http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/imposta-provinciale-di-trascrizione-ipt.html>


## 2. SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO

Le spese mediche, in considerazione della loro rilevanza sociale, danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% calcolata sull'ammontare complessivo che eccede la franchigia di euro 129,11. L'agevolazione spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese, nell'interesse proprio o in quello dei familiari a carico.


La detrazione spetta anche per le spese sanitarie relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il decesso, anche se il defunto non era un familiare a carico.



Per i soggetti portatori di handicap e per quelli affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sono previste regole specifiche.

### 2.1 QUALI AGEVOLAZIONI

Agevolazione	Tipologia di spesa agevolabile
<b>DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro)</b>	<p>Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici, anche se sostenute da persone disabili (*), danno diritto alla detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede euro 129,11. Possono essere detratte anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div data-bbox="470 1512 1321 1691"><p><b>Rigo E1 – Colonna 2- modello 730</b></p><p><b>Rigo RP1 – Colonna 2- modello REDDITI</b></p></div>


(\*) Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta

Agevolazione	Tipologia di spesa agevolabile
<p><b>DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO</b></p>	<p>Per le persone disabili (*) sono interamente deducibili dal reddito complessivo (anziché detraibili con franchigia) le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>spese mediche generiche</b> (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali, visite e cure omeopatiche)</li> <li>• <b>spese di assistenza specifica</b></li> </ul> <div style="border: 2px dashed blue; padding: 10px;"> <p>Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica</li> <li>• le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona</li> <li>• le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale</li> </ul> <p>Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel <a href="#">Dm 29 marzo 2001</a> sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, se dal documento di spesa risulta la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico e eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.</p> </div> <p>Possono essere <b>dedotte</b> dal reddito complessivo anche se sostenute nell'interesse dei <b>familiari non fiscalmente a carico</b>.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="523 1301 651 1447" style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Rigo E25 modello 730</b></p> <hr style="width: 100%; border: 1px solid lightblue;"/> <p><b>Rigo RP25 modello REDDITI</b></p> </div> </div> <p>(*) Ai fini della deduzione sono considerate con disabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (non è necessaria la condizione di handicap grave indicata nell'art. 3, comma 3 ma è sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo)</li> <li>• le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per gli invalidi civili occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un'invalidità totale o sia stata attribuita l'indennità di accompagnamento.</li> </ul> <p>Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità. Possono attestare il diritto all'agevolazioni fiscali con il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.</p>

Agevolazione	Tipologia di spesa agevolabile
<p><b>DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro) SPESE PATOLOGIE ESENTI</b></p>	<p>Le spese sostenute nell'interesse di un <b>familiare anche non a carico</b> relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) consentono la detrazione del 19%. Si tratta di malattie croniche o rare come cardiopatie, allergie, diabete, cirrosi epatiche, artriti o trapianti (l'elenco completo è consultabile sul sito <a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>).</p> <p>La detrazione può essere usufruita solo per la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef dovuta dal soggetto affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro per anno.</p> <p>Quindi se il soggetto affetto da patologia esente ha un reddito tale da poter beneficiare per intero della detrazione fiscale, nessun altro familiare potrà godere della medesima detrazione.</p> <p>Al contrario, se il soggetto affetto dalla patologia non può fruire per intero della detrazione fiscale, la parte che non trova capienza nella sua imposta potrà essere detratta dal familiare che ha sostenuto la spesa.</p> <p>La parte di spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del soggetto affetto dalla patologia.</p> <p>Se il contribuente affetto dalla patologia non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l'intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: left;"> <p><b>Affetto pat- Rigo E1 COL. 1 modello 730</b>  <b>Familiare - Rigo E2 mod. 730</b></p> <p><b>Affetto pat. Rigo RP1 COL.1 modello REDDITI</b>  <b>Familiare Rigo RP2 modello REDDITI</b></p> </div> </div> <p>La detrazione spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 (o RP1 ed RP2) che supera l'importo di 129,11 euro.</p>
<p><b>DETRAZIONE IRPEF DEL 19%</b></p>	<p>Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per sé o per i familiari fiscalmente a carico, in relazione all'acquisto di sussidi tecnici informatici e per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione e sollevamento del disabile (*). Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servoscala</li> <li>• acquisto di arti artificiali per la deambulazione</li> <li>• acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti</li> <li>• trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella</li> </ul> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: left;"> <p><b>Rigo E3 modello 730</b></p> <p><b>Rigo RP3 modello REDDITI</b></p> </div> </div>

(\*) Per alcune categorie di spese è prevista inoltre l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4%.

*Spese mediche per ricoveri e/o degenze*

TIPOLOGIA DELLA SPESA	DEDUCIBILITA' O DETRAIBILITÀ	SOGGETTO CHE PUO' FRUIRE DELLA DETRAZIONE O DEDUZIONE
<p>Retta di degenza <b>in ospedale e/o casa di cura</b> (collegata o meno ad intervento chirurgico); spese chirurgiche e/o specialistiche (analisi, ecc.)</p> <p>Sono <b>indetraibili</b> le spese sostenute per i servizi extra, quali telefono o televisore, così come le spese sostenute per il pernottamento di congiunti del malato</p>	<p>detraibile per tutti i soggetti (<b>parte eccedente euro 129,11</b>)</p>	<p>Il soggetto che ha sostenuto la spesa per sé o per altro familiare fiscalmente a carico</p>
<p>Retta di ricovero <b>sostenuta in istituto diverso</b> dall'ospedale e/o casa di cura</p>	<p> <b>Indetraibile e indeducibile</b></p>	
<p>Spese mediche e di assistenza specifica sostenute da ospiti di istituto di assistenza e ricovero</p>	<p>1) <b>deducibili</b> per i soggetti portatori di handicap (<b>interamente</b>)</p>	<p>Il soggetto che ha sostenuto la spesa per sé o per altro familiare di cui all'art. 433 c.c. <b>anche non fiscalmente a carico</b></p>
	<p>2) <b>detraibili</b> per i soggetti non portatori di handicap (<b>parte eccedente euro 129,11</b>)</p>	<p>Il soggetto che ha sostenuto la spesa per sé, per un familiare fiscalmente a carico, o se si tratta di spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica anche per altro familiare non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimo dovuta</p>



*In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base di una percentuale forfettaria stabilita da norme regionali (ad esempio in Emilia-Romagna nella DGR 273/2016). E' necessario che le spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.*



### 3. SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

I benefici fiscali per l'acquisto dei sussidi tecnici informatici sono:

Iva agevolata al 4%

Detrazione dall'irpef del 19%

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. I sussidi devono conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura; assistere la riabilitazione.

Rientrano a titolo esemplificativo: fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse, componenti di cucine per facilitare il controllo dell'ambiente.



Per fruire dell'agevolazione è necessario il **collegamento funzionale** tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap

### 3.1 COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Per fruire dell'agevolazione è necessaria specifica documentazione:

#### IVA

- Certificazione rilasciata dalla competente AUSL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa
- Apposita prescrizione autorizzativa rilasciata da un **medico specialista dell'Azienda USL** di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell'Azienda che seguano direttamente l'interessato. Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall'Azienda USL

#### IRPEF

- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere
- Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
- Prescrizione autorizzativa rilasciata dal **medico curante** o dal medico specialista della azienda sanitaria locale d'appartenenza che attesti tale collegamento funzionale

Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:



Rigo E3 modello 730


Rigo RP3 modello REDDITI




	IVA		IRPEF	
<b>REQUISITI OGGETTIVI</b>	APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI	SI	APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI	SI
	SERVIZI	NO	SERVIZI DI TELESOCCORSO	SI
<b>FINALITA'</b>	Facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione  Assistere la riabilitazione o facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura			
<b>REQUISITI SOGGETTIVI quale minorazione</b>	Motoria, visiva, uditiva, del linguaggio		Fisica, <b>psichica</b> , sensoriale	
<b>CERTIFICATO sussidio-menomazione</b>	Medico <b>specialista AUSL</b>		<b>Medico curante</b> (o medico specialista AUSL)	

## 4. ASSISTENZA PERSONALE



I benefici fiscali per l'assistenza personale sono:



### 4.1 Deduzione contributi per i servizi domestici e l'assistenza personale

<p><b>Cosa</b></p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare ( colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. I contributi, dovuti per scaglioni di retribuzione, devono essere versati, con bollettino postale, trimestralmente, dal datore di lavoro, con diritto di rivalsa sul lavoratore per la quota a suo carico.</p> <p>Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.</p> <p>Sono agevolati anche i contributi previdenziali pagati per la badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.</p> <p>Non sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I versamenti alla CAS.SA.COLF;</li> <li>• i contributi forfettari sostenuti per regolarizzare i lavoratori dipendenti stranieri</li> </ul>
<p><b>Chi</b></p>	<p>La deduzione compete a <b>tutti i contribuenti</b> (disabili e non) per la parte a carico del datore di lavoro, secondo il principio di cassa, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.</p>
<p><b>Come</b></p>	<p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: center;"> <p><b>Rigo E23 modello 730</b></p> <p><b>Rigo RP23 modello REDDITI</b></p> </div> </div>

## 4.2 Detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza

<b>Cosa</b>	<p>Spetta la detrazione del 19%, calcolata su un ammontare massimo di euro 2.100, per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;</li><li>• se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.</li></ul> <p>La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397)</li><li>• una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8)</li><li>• un'agenzia interinale</li></ul> <div data-bbox="454 674 646 913"></div> <div data-bbox="687 663 1390 965" style="border: 2px dashed red; padding: 5px;"><p>La detrazione non spetta per:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale;</li><li>• contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito</li></ul></div>
<b>Chi</b>	<p>Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• assunzione di alimenti</li><li>• espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale</li><li>• deambulazione</li><li>• indossare gli indumenti</li></ul> <p>Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (Circolare 3.01.2005 n. 2, paragrafo 4). La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza.</p> <p>La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell'art. 433 del c.c., <b>anche se non fiscalmente a carico del contribuente</b></p>
<b>Come</b>	<p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div data-bbox="523 1783 611 1883"></div> <p><b>Rigo E8/E10 (cod. 15) modello 730</b> <b>Rigo RP 13 (cod. 15) modello REDDITI</b></p>

## 5. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2019 tutti i contribuenti che svolgono opere di recupero del patrimonio edilizio, possono fruire della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute (con un limite massimo di spesa, su cui applicare la percentuale di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare). Dal 1° gennaio 2020, salvo proroghe, la detrazione scende al 36% (con un limite massimo di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare).

Tra gli interventi agevolati rientrano anche quelli finalizzati a rimuovere le barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori, come la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, impianti di ascensori), o interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. La detrazione spetta anche se l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

I lavori, per essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, devono rispettare i requisiti stabiliti dalla legge di settore (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e DM 14 giugno 1989, n. 236). In caso contrario, non sono agevolabili come tali, la detrazione spetta, se gli interventi possono configurarsi come manutenzione ordinaria (se effettuati nelle parti condominiali) o straordinaria.


Rientrano nell'agevolazione anche le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992).



**Non rientrano** nell'agevolazione le spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti: ad esempio, telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer, tastiere espanse. Questi beni, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, è prevista la detrazione Irpef del 19%

### 5.1 AGEVOLAZIONE IRPEF

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, competente per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente il criterio di cassa. Concorre, con le altre detrazioni consentite a determinare l'imposta netta. La detrazione deve essere fruita in dieci quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi dell'anno nel quale le spese sono state sostenute.

<b>Prima</b>	<p>Prima di iniziare qualsiasi intervento, è sempre opportuno acquisire le informazioni per un corretto svolgimento della procedura e fruire appieno di tutti i benefici previsti.</p> <p>Verificare, quindi, presso i competenti Uffici comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli eventuali titoli abilitativi. Gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, se non comportano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma esterna dell'edificio, rientrano nell'attività edilizia libera (<u>DM 2 marzo 2018 – Glossario unico di edilizia libera</u>). Il pregio artistico o l'interesse storico o l'ubicazione in un contesto urbano o paesaggistico da tutelare possono comunque necessitare di titoli abilitativi o nullaosta particolari che vanno acquisiti preventivamente nel rispetto della normativa antisismica, della sicurezza, dell'antincendio, delle norme igienico-sanitarie, delle norme sulla efficienza energetica e della tutela dal rischio idrogeologico, del codice dei beni culturali e del paesaggio.</li><li>• la rispondenza delle opere che si intendono realizzare, alle caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore (DM 236/1989)</li><li>• l'erogazione, a fondo perduto, di contributi pubblici al condominio o al disabile</li></ul> <p>Se prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), prima di iniziare i lavori, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (notifica preliminare). L'obbligo sussiste nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; di cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nell'ipotesi precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.</p>
<b>Durante</b>	<p>Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale (anche <i>on-line</i>), da cui devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la causale del versamento (articolo 16-bis del Tuir)</li><li>• il codice fiscale del beneficiario della detrazione</li><li>• il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento</li></ul> <p>Non è necessario pagare con bonifico bancario o postale le seguenti spese: oneri di urbanizzazione, versamento di ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti sugli atti amministrativi necessari. Queste spese possono essere documentate in altro modo</p>
<b>Dopo</b>	<p>E' possibile cominciare a fruire della detrazione a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le spese sono state sostenute. Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali</p> <div data-bbox="523 1653 651 1803"></div> <p><b>Da Rigo E41 a rigo E43 modello 730</b></p> <p><b>Da Rigo RP41 a rigo RP47 modello REDDITI</b></p> <p>Il primo anno occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (se diverso dal familiare convivente), gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. E' necessario, infine, conservare la documentazione ed esibirla a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.</p>

## 5.2 AGEVOLAZIONE IVA

Sono agevolate con l'IVA ridotta al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche" (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II).

<b>Beneficiari</b>	<p><b>Tutti i soggetti</b> - La disposizione non limita l'accesso all'agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico, ma ha carattere oggettivo, cioè è rivolta a favorire l'esecuzione di opere che oggettivamente mirano al superamento delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del committente</p>
<b>Finalità</b>	<p>L'intervento deve incidere direttamente sulle barriere architettoniche per il loro superamento o la loro rimozione. Per barriere architettoniche s'intendono (art. 2, lettera a, DM 236/89):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità delle persone, in particolare di coloro che, per qualunque causa, hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea</li><li>• gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti</li><li>• la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e per i sordi.</li></ul>
<b>Interventi agevolabili</b>	<p>Gli interventi, realizzati in base ad un contratto di appalto, devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle leggi di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Legge 13 del 9 gennaio 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)</li><li>• D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)</li></ul>




## 6. AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI E I SORDI

La normativa fiscale prevede alcune agevolazioni in favore delle persone con disabilità sensoriale.

### 6.1 AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti (ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi) sono state introdotte le seguenti agevolazioni:



#### Acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.


La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico

Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:




**Rigo E5 modello 730**

**Rigo RP 5 modello REDDITI**

<p><b>Mantenimento del cane guida</b></p>	<p>Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 (fino al 31/12/2018 euro 516,46) la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.</p> <p>La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico.</p> <p>Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Rigo E81 modello 730</b></p> <p><b>Rigo RP82 modello REDDITI</b></p> </div> </div>
<p><b>Iva 4% sui prodotti editoriali</b></p>	<p>L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli d'informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.</p> <p>L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.</p>

## 6.2 AGEVOLAZIONI PER I SORDI

<p><b>Servizi interpretariato</b></p>	<p>I soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 381 del 1970 possono detrarre dall'imposta lorda un importo, pari al 19 per cento, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato. L'agevolazione riguarda le persone minorate sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.</p> <p>Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.</p> <p>Non è previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull'intero costo sostenuto e documentato.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Righi da E8 a E10 (cod. 30) modello 730</b></p> <p><b>Righi da RP8 a RP13 (cod.30) modello REDDITI</b></p> </div> </div>
---------------------------------------	--

## 7. DETRAZIONI FIGLI A CARICO

Per i figli a carico spettano le seguenti detrazioni teoriche:

ETA' DEL FIGLIO	HANDICAP	DETRAZIONE TEORICA
INFERIORE A 3 ANNI	NO	1.220 euro
	SI	1.620 euro
SUPERIORE A 3 ANNI	NO	950 euro
	SI	1.350 euro

Per le famiglie numerose con più di 3 figli a carico la detrazione teorica è aumentata di 200 euro per ciascun figlio.



*L'importo della detrazione per figli a carico non è fissa ma diminuisce man mano che aumenta il reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.*

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo

In presenza di almeno 4 figli è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro.

Per ottenere l'agevolazione occorre compilare il prospetto dedicato ai "familiari a carico" nella dichiarazione dei redditi e barrare la casella che indica la condizione di disabilità del figlio a carico.

**FAMILIARI A CARICO**

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input type="text"/>
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> CONIUGE	4	5	6	7	
	2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D					
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					

NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

## I REFERENTI REGIONALI DEL SERVIZIO

I contribuenti che desiderano ricevere informazioni e assistenza fiscale sulle agevolazioni previste possono rivolgersi ai referenti regionali:

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	
<b>Ufficio Territoriale di Bologna 1</b> via Marco Polo 60 - 40131 Bologna	<b>Referente:</b> Fabrizio Calandra tel. 051-6103303/fax 051-6103983 e-mail: <a href="mailto:fabrizio.calandra@agenziaentrate.it">fabrizio.calandra@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Bologna 2</b> via Larga n. 35 – 40138 Bologna	<b>Referente:</b> Giuseppina Di Battista tel. 051- 6103805/ fax. 051-6103608-609-610 e-mail: <a href="mailto:giuseppina.dibattista@agenziaentrate.it">giuseppina.dibattista@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Imola</b> piazza Gramsci 20 – 40026 Imola BO	<b>Referente:</b> Luigi Tranchini tel. 051-6103958/ fax. 051-6103900 e-mail: <a href="mailto:luigi.tranchini@agenziaentrate.it">luigi.tranchini@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	
<b>Ufficio Territoriale di Ferrara</b> via Monsignor Maverna n. 8/10 44100 - Ferrara	<b>Referente:</b> Marzia Tralli tel. 0532 226321/fax 0532-226010 e-mail: <a href="mailto:marzia.tralli@agenziaentrate.it">marzia.tralli@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Cento</b> via Commercio n. 40 – 44042 Cento FE	<b>Referente:</b> Fabrizio Castagna tel. 0532 226510/fax 0532-226526 e-mail: <a href="mailto:fabrizio.castagna@agenziaentrate.it">fabrizio.castagna@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Comacchio</b> via Buonafede n. 33 – 44022 Comacchio FE	<b>Referente:</b> Claudio Franzoni tel. 0532 226603 fax 0532 226017 e-mail: <a href="mailto:claudio.franzoni@agenziaentrate.it">claudio.franzoni@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA	
<b>Ufficio Territoriale di Forlì</b> Corso Mazzini 17 - 47121 Forlì FC	<b>Referente:</b> Mirko Rosetti Tel. 0543-095923 e-mail: <a href="mailto:mirko.rosetti@agenziaentrate.it">mirko.rosetti@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Cesena</b> via Riccardo Brusi n. 231 – 47023 Cesena FC	<b>Referente:</b> Luisa Bettini Tel. 0543 095012/fax 0543-095151 e-mail: <a href="mailto:luisa.bettini@agenziaentrate.it">luisa.bettini@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA	
<b>Ufficio Territoriale di Modena</b> via delle Costellazioni, 190 - 41100 Modena	<b>Referente:</b> Giuseppe Ruggieri tel. 059-8393017/fax 059-8393060 e-mail: <a href="mailto:giuseppe.ruggieri01@agenziaentrate.it">giuseppe.ruggieri01@agenziaentrate.it</a>  <b>Referente:</b> Giuseppe Fabio Lombardi tel. 059-8393056/fax 059-8393060 e-mail: <a href="mailto:giuseppefabio.lombardi@agenziaentrate.it">giuseppefabio.lombardi@agenziaentrate.it</a>
<b>Sportello di Fiorano Modenese</b> Via Santa Caterina, 36 - 41042 Fiorano MO	<b>Referente:</b> Massimo Malfitano tel. 059-8393513/fax 0536-812978 e-mail: <a href="mailto:massimo.malfitano@agenziaentrate.it">massimo.malfitano@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Carpi</b> via Giuseppe Donati n. 7 – 41012 Carpi MO	<b>Referente:</b> Lara Leone tel. 059-8393121/fax 059 8393400 e-mail: <a href="mailto:lara.leone@agenziaentrate.it">lara.leone@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	
<b>Ufficio Territoriale di Piacenza</b> via Modonesi n. 16 - 29100 Piacenza	<b>Referente:</b> Antonio Cerreto tel. 0523-601200/fax 0523-601325 e-mail: <a href="mailto:antonio.cerreto@agenziaentrate.it">antonio.cerreto@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA	
<b>Ufficio Territoriale di Parma</b> Strada Quarta n. 6/1A - 43123 Parma	<b>Referente:</b> Vincenzo Crimardo tel. 0521-269341/fax 0521-269345 e-mail: <a href="mailto:vincenzo.crimardo@agenziaentrate.it">vincenzo.crimardo@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Fidenza</b> via Berenini, 151 - 43036 Fidenza PR	<b>Referente:</b> Andrea Ferrari tel. 0521-269513/fax 0521-269407 e-mail: <a href="mailto:andrea.ferrari@agenziaentrate.it">andrea.ferrari@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	
<b>Ufficio Territoriale di Ravenna</b> via Trieste n. 74 - 48100 Ravenna	<b>Referente:</b> Salvatore Maurizio Novara tel. 0544-425056/fax 0544-425148 e-mail: <a href="mailto:salvatore.novara@agenziaentrate.it">salvatore.novara@agenziaentrate.it</a>
<b>Sportello di Lugo</b> VIA Matteotti n. 52 - 48022 Lugo RA	<b>Referente:</b> Ennio Sicurini tel. 0544-425514/fax 0544-425531 e-mail: <a href="mailto:ennio.sicurini@agenziaentrate.it">ennio.sicurini@agenziaentrate.it</a>
<b>Ufficio Territoriale di Faenza</b> via delle Ceramiche, 51 - 48018 Faenza RA	<b>Referente:</b> Francesca Letizia Morelli tel. 0544-425422/fax 0544-425439 e-mail: <a href="mailto:francescaletizia.morelli@agenziaentrate.it">francescaletizia.morelli@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
<b>Ufficio Territoriale di Reggio Emilia</b> via Borsellino, 32 - 42100 Reggio Emilia	<b>Referente:</b> Roberta Pasquariello tel. 0522-234478/fax 0522-234230 e-mail: <a href="mailto:roberta.pasquariello@agenziaentrate.it">roberta.pasquariello@agenziaentrate.it</a>

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	
<b>Ufficio Territoriale di Rimini</b> via Macanno n. 37 – loc. Colonnella - 47900 Rimini	<b>Referente:</b> Fabio Mavilio tel. 0541-300277/fax 0541-300248 e-mail: <a href="mailto:fabio.mavilio@agenziaentrate.it">fabio.mavilio@agenziaentrate.it</a>



L'attività di assistenza viene prestata, a seconda dei casi trattati, via e-mail o telefonicamente, oppure con accesso diretto presso l'Ufficio.

E', inoltre, possibile ottenere informazioni telefonando al numero

**800.90.96.96 (da telefono fisso) 0696668907 (da cellulare)**

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.



Schede aggiornate al 30 agosto 2019

Collana “Interventi a favore delle persone con disabilità”

Quaderno n. 4 – Agevolazioni fiscali

Testi a cura di

*Tiziana Sabattini* (Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Emilia-Romagna - Area di Staff)